



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO COMMERCIO DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO

DEL 576 / 2023

25/09/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 SETTEMBRE 2023

(proposta dalla G.C. 27 giugno 2023)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	CROSETTO Giovanni	RAVINALE Alice
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DAMILANO Silvia	RICCA Fabrizio
APOLLONIO Elena	DE BENEDICTIS Ferrante	RUSSI Andrea
BORASI Anna Maria	DIENA Sara	SALUZZO Alberto Claudio
CAMARDA Vincenzo Andrea	FIRRAO Pierlucio	SANTIANGELI Amalia
CASTIGLIONE Dorotea	FISSOLO Simone	TOSTO Simone
CATANZARO Angelo	GARCEA Domenico	TRONZANO Andrea
CATIZONE Giuseppe	GARIONE Ivana	TUTTOLOMONDO Pietro
CERRATO Claudio	GRECO Caterina	VIALE Silvio
CIAMPOLINI Tiziana	LEDDA Antonio	
CIORIA Ludovica	LIARDO Enzo	
CONTICELLI Nadia	MACCANTI Elena	
CREMA Pierino	PATRIARCA Lorenza	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 37 presenti, nonché le Assessorato e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - MAZZOLENI Paolo - PENTENERO Giovanna - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: DAMILANO Paolo - IANNO' Giuseppe - PIDELLO Luca - SGANGA Valentina

Con la partecipazione della Segretaria Generale IOVINELLA Rosa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI (N. 380) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2018 01343/016 DEL 18 GIUGNO 2018. MODIFICA.

Proposta dell'Assessore Chiavarino, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2018 01343/016) del 18 giugno 2018 veniva approvato un nuovo articolato regolamentare per la programmazione e la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, abrogando al contempo il precedente regolamento (n. 333) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2009 07357/016) del 8 febbraio 2010, e successivamente modificato con deliberazione consiliare (mecc. 2016 00756/016) del 18 aprile 2016.

Con specifico riferimento alla materia della localizzazione dei punti di vendita esclusivi, il regolamento abrogato dava esecuzione al disposto della legislazione nazionale in allora vigente (D.Lgs. 170/2001 articolo 6 comma 2), che stabiliva che i comuni erano "tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita", previa consultazione delle associazioni degli editori e dei distributori nonché attenendosi a criteri di "valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere ...".

Nell'ambito della manovra correttiva per l'anno 2017, con l'approvazione del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 (convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96) sono state apportate significative modifiche al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica", eliminando l'obbligo dei Comuni di adottare specifici piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, sulla base degli indirizzi approvati da parte delle Regioni.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, è da rilevare che con l'inserimento dell'articolo 4-bis al citato D.Lgs. 170/2001, è stato previsto che i Comuni possono (e non più devono) individuare le zone nelle quali è possibile l'apertura di nuovi punti vendita, tenuto conto di quelli già esistenti, in relazione al bacino d'utenza, sulla base della domanda del mercato, anche stagionale, e tenendo conto delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché della tutela e della salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico architettonico e ambientale. E' inoltre stato previsto che i relativi criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita siano definiti tramite intesa in sede di Conferenza Unificata, al fine di garantire una presenza equilibrata e diffusa nel territorio, atta a tutelare il principio dell'interesse generale relativo alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo.

Con il nuovo regolamento approvato nel 2018 (con deliberazione mecc. 2018 01343/016) si era ritenuto, nelle more dell'approvazione dei citati criteri in sede di Conferenza Unificata, di confermare la previgente previsione regolamentare della Città per l'apertura di nuovi punti vendita esclusivi, ritenendola “aderente ai principi di pluralità previsti dal D.Lgs. 170/2001 indirizzandone l'apertura all'interno degli addensamenti lacunosi, al fine di dare completezza all'offerta commerciale rendendo l'ambito territoriale di riferimento maggiormente attrattivo e competitivo; sulla base di tale principio, la presenza di rivendite di quotidiani e periodici risulta un imprescindibile elemento per comporre un'offerta commerciale completa all'interno di ogni addensamento commerciale. Pertanto l'utilizzo del criterio di 'lacuna del servizio', inteso quale rapporto tra le edicole e il numero complessivo di attività commerciali presenti all'interno di un determinato ambito territoriale risulta tutt'ora il criterio cardine, condiviso con le Associazioni di categoria, per orientare l'apertura di nuove rivendite di quotidiani e periodici esclusive”.

La scelta di indirizzare le eventuali nuove aperture negli addensamenti che presentano “lacune del servizio” era stata testualmente così declinata dal testo regolamentare in questione, tutt'ora vigente:

"Articolo 3 - Punto vendita soggetto a programmazione e relativi criteri

1. L'apertura di un punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici è soggetta a criteri di programmazione, ai sensi della Legge 248/2006, al fine di favorire un'adeguata distribuzione dei punti vendita sul territorio per garantire ai cittadini il servizio, nel rispetto dei principi di libera concorrenza delle imprese. L'unità di riferimento è l'addensamento commerciale.

2. Per favorire lo sviluppo commerciale le nuove aperture saranno indirizzate negli addensamenti che presentano una lacuna del servizio e nelle zone del territorio cittadino che si trovano al di fuori degli addensamenti, senza vincoli basati su parametri numerici, distanze o quote predeterminate di mercato.

3. Sono identificati come lacunosi gli addensamenti che presentano un valore percentuale di presenza di punti vendita di quotidiani e periodici (calcolato in rapporto al numero di attività commerciali presenti) inferiore al valore percentuale per l'addensamento centrale, nel quale è presente il maggior numero di attività commerciali. I valori percentuali di presenza nei singoli addensamenti, assunti mediante estrazione delle informazioni presenti nella banca-dati delle attività commerciali in essere e consolidati alla data del 31 dicembre, sono aggiornati annualmente e approvati con determinazione dirigenziale.

4. La pubblicazione della Determinazione consentirà, per l'anno di riferimento, di presentare S.C.I.A. per apertura di punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici all'interno degli addensamenti che risulteranno lacunosi.

5. L'esercizio dovrà essere attivato entro mesi sei dalla presentazione della S.C.I.A. salvo proroga in caso di comprovata necessità per cause oggettive non imputabili all'interessato. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine.

6. E' consentita l'apertura di punto vendita esclusivo in area situata al di fuori degli addensamenti commerciali riconosciuti, a seguito di presentazione di S.C.I.A..

7. E' consentito il trasferimento di sede di punto vendita esclusivo già autorizzato nei seguenti casi:

a) senza alcun limite nell'ambito dello stesso addensamento commerciale;

b) in altro addensamento nel caso in cui quest'ultimo, in base ai criteri di programmazione, risulti lacunoso;

c) in area situata al di fuori degli addensamenti riconosciuti."

A distanza di cinque anni si ritiene oggi imprescindibile rivalutare il merito di tale ultima specifica scelta.

In particolare, la disposizione del comma 3 ha di fatto comportato un effetto paradossale: negli ultimi anni lo stesso parametro dell'addensamento "centrale" si è sempre più ridotto in valore in ragione del numero di cessazioni delle attività nel loro complesso. Il riferimento a questo parametro per determinare il valore percentuale riferito a tutti gli altri addensamenti, ha determinato che su 74 di essi alla data del 31 dicembre 2022 ne risultassero "saturo" ben 59.

Questa circostanza ha comportato l'impossibilità negli ultimi anni di consentire negli addensamenti "saturo" qualsiasi nuova apertura, nonché il congelamento di fatto della trasferibilità dei manufatti esistenti e non correlati a titoli autorizzatori in essere, in quanto potenziali acquirenti non avrebbero potuto iniziare alcuna attività.

Peraltro, deve essere considerato che già con nota prot. 13917 del 26/11/2013 avente per oggetto "Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 - Disciplina delle rivendite di quotidiani e periodici alla luce dei principi della Direttiva 2006/123/CE e delle recenti modifiche normative nazionali - Indicazioni interpretative" la Regione Piemonte aveva espresso l'avviso che le previsioni normative nazionali che consentivano il permanere di un sistema di autorizzazioni e di pianificazione quantitativa per i punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici erano da ritenersi ormai in contrasto con i contenuti della Direttiva 2006/123/CE e di tutta la successiva normativa statale di attuazione.

A maggior ragione, quindi, la modifica apportata nel 2017 al Decreto Legislativo 170/2001, introducendo un regime di facoltatività della pianificazione territoriale e non più di obbligatorietà, impone un recepimento dei principi di derivazione comunitaria anche a livello di normazione regolamentare degli enti locali.

Atteso quanto sopra si ritiene di modificare il regolamento espungendo dal medesimo le previsioni inerenti l'assoggettamento a criteri di programmazione di natura quantitativa, come meglio indicate nella parte dispositiva della presente deliberazione.

Rimane ferma viceversa la possibilità, normata nell'articolo 4 comma 1 del regolamento, di limitazioni di natura "qualitativa" all'apertura e al trasferimento dei punti vendita esclusivi in ragione di criteri di tipo ambientale, paesaggistico e di decoro urbano.

Sulle modifiche regolamentari illustrate è stato attuato un confronto con le rappresentanze degli operatori commerciali interessati, che si sono espresse favorevolmente.

Sulle modifiche regolamentari oggetto della presente deliberazione è stato richiesto il parere dei Consigli Circostrizionali ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento. I Consigli delle Circostrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 hanno espresso parere favorevole (allegati 2 - 8); non è pervenuto, nei termini regolamentari, alcun parere da parte del Consiglio della Circostrizione 8.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di approvare le seguenti modificazioni al regolamento n. 380 "Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2018 01343/016) del 18 giugno 2018:

- Articolo 1 comma 2: eliminare lettera d) "addensamento commerciale" " e la relativa (nota 1) e rinumerare con la lettera d) la successiva definizione "strillonaggio";
- Articolo 2 comma 3: abrogato;
- Articolo 3: sostituire la rubrica ed il testo attuali con i seguenti:
- "Articolo 3 - Punto vendita esclusivo

1. L'apertura di attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici è soggetta alla presentazione di S.C.I.A. ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

2. L'esercizio dovrà essere attivato entro sei mesi dalla presentazione della S.C.I.A. salvo proroga in caso di comprovata necessità per cause oggettive non imputabili all'interessato. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine.

3. E' consentito trasferire la sede di un punto vendita esclusivo già autorizzato, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4 comma 1.";

- Articolo 6: sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Punto vendita non soggetto a S.C.I.A. - Casi particolari comportanti obblighi di comunicazione", conseguentemente abrogare il primo comma;
- Articolo 6 comma 2: sostituire le parole "2. Non sono soggette ai criteri di programmazione e non necessitano di autorizzazione alcuna" con le parole "1. Non necessitano della presentazione di S.C.I.A. né di altra forma di comunicazione";
- Articolo 6 comma 2: in luogo della lettera g) inserire un ulteriore comma dal seguente tenore: "2. L'attività di vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture è soggetta alla presentazione di comunicazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 e

s.m.i.”;

- o Articolo 12 comma 1 lettera a): sostituire le parole "comma 5" con le parole "comma 2".

2. di approvare in conseguenza delle suesposte modificazioni il nuovo testo regolamentare di cui all'allegato 1 nella colonna "TESTO MODIFICATO".

Proponenti:

L'ASSESSORE
Paolo Chiavarino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Flavio Roux

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Liardo Enzo, il Sindaco Lo Russo Stefano, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Tronzano Andrea

PRESENTI 23

VOTANTI 23

FAVOREVOLI 23:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Patriarca Lorenza, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio.

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-576-2023-All_1-ALLEGATO_1_tc.pdf
2. DEL-576-2023-All_2-PROP-17505-2023-All_1-DELICI1-34-2023.pdf
3. DEL-576-2023-All_3-PROP-17505-2023-All_2-DELICI2-39-2023.pdf
4. DEL-576-2023-All_4-PROP-17505-2023-All_3-DELICI3-44-2023.pdf
5. DEL-576-2023-All_5-PROP-17505-2023-All_4-DELICI4-31-2023.pdf
6. DEL-576-2023-All_6-PROP-17505-2023-All_5-DELICI5_57_2023.pdf
7. DEL-576-2023-All_7-PROP-17505-2023-All_6-DELICI6_64_2023.pdf
8. DEL-576-2023-All_8-All_7-DELICI7-46-2023.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento